

CONVENZIONE

Art. 1 - Costituzione

1. I Comuni di Calenzano, Campi Bisenzio, Fiesole, Lastra a Signa, Scandicci, Sesto Fiorentino, Signa, Vaglia e l'Azienda Sanitaria di Firenze, si costituiscono in consorzio pubblico senza scopo di lucro, ai sensi degli artt.31 e 113 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio associato delle funzioni di indirizzo, programmazione e governo, di loro competenza, in ambito sociale, sociosanitario e sanitario, e per la gestione integrata dei relativi servizi nel territorio corrispondente ai distretti della Zona Nord ovest.
2. L'attività del Consorzio ha carattere sperimentale, così come previsto dal Piano Sanitario Regionale 2002/2004.
3. Nella fase della sperimentazione l'attività del Consorzio riguarderà esclusivamente le funzioni di governo del sistema sociale e sanitario e di orientamento della domanda.

Art. 2 - Denominazione - Sede

1. Il Consorzio assume la denominazione di "Società della Salute" e potrà anche essere indicato con la sigla "Sds"
2. Il Consorzio ha sede legale ed amministrativa in Sesto Fiorentino

Art. 3 - Durata

1. L'attività sperimentale della Sds avrà durata biennale dalla data di effettiva costituzione del Consorzio.

Art. 4 - Finalità

1. Fine istituzionale della Sds è la salute e il benessere sociale dei cittadini da realizzare attraverso l'esercizio associato delle funzioni e la gestione integrata del complesso dei servizi alla persona, di competenza degli Enti consorziati, in ambito sociale, sociosanitario e sanitario, indicati nell'allegato 1 al presente atto, in attuazione dei programmi e delle azioni definiti nel Piano Integrato di Salute della Zona Fiorentina Nord Ovest.
2. Oltre a perseguire l'obiettivo dell'efficace integrazione e unitarietà degli interventi sociali, sociosanitari e sanitari, unitamente alla condivisione di obiettivi di salute, la Sds è diretta a realizzare i seguenti, ulteriori obiettivi contenuti nel Piano Sanitario Regionale e, in particolare
 - l'universalismo ed equità dei servizi offerti
 - la condivisione di obiettivi di salute
 - il governo della domanda
 - il coinvolgimento di nuovi soggetti
 - il rapporto tra ospedale e territorio per garantire la continuità dei percorsi assistenziali
 - l'integrazione tra pubblico e privato
 - il coinvolgimento delle comunità locali
 - la garanzia di qualità e di appropriatezza degli interventi
 - il controllo e la certezza dei costi
 - lo sviluppo dei rapporti con imprenditorialità no profit
3. La partecipazione alla Sds non comporta per gli enti aderenti l'automatico affidamento alla gestione consortile di tutte le funzioni e i servizi individuati tra gli scopi della Sds stessa.

Conseguentemente, il Piano Integrato di Salute, costituente lo strumento di programmazione della Sds, dovrà integrarsi e coordinarsi con i corrispondenti livelli di programmazione degli enti aderenti relativamente ai servizi che rimangono attribuiti alla competenza degli enti stessi.

- 4 Nella fase di sperimentazione la Sds assolverà alle funzioni di lettura dei bisogni di salute, di programmazione e controllo. Le modalità di esercizio di dette funzioni saranno oggetto di specifici atti adottati dall'Organo di Governo della Sds e approvati dagli organi dei Comuni e dell'Azienda Sanitaria, nel rispetto delle prerogative sindacali.

Art. 5 - Modalità di avvio della sperimentazione

1. La Sds inizia la fase di sperimentazione dal momento della stipula della presente Convenzione.
2. Al termine della sperimentazione la Sds concluderà specifici accordi con gli enti aderenti al fine di definire le modalità dei seguenti servizi amministrativi e tecnici di supporto:
 - Acquisizione di beni e servizi
 - Gestione giuridico-amministrativa del personale assegnato
 - Attività contrattuale
 - Tenuta contabilità e predisposizione dei bilanci
 - Assistenza legale
 - manutenzione ordinaria e straordinaria
 - formazione del personale
 - Modalità di subentro nei contratti in essere.
3. Nelle more della definizione dei suddetti accordi, al fine di assicurare la continuità delle attività e dei servizi affidati alla gestione consortile, le attività tecniche e amministrative di supporto continueranno ad essere svolte, con le modalità già in essere, da parte degli enti consorziati, secondo le rispettive competenze.

Art. 6 - Scioglimento

1. La Sds, oltre alla sua naturale scadenza, può cessare in qualsiasi momento della sua durata con espressa volontà deliberativa degli enti consorziati.
2. La Sds, altresì, cessa di diritto, in caso di mancato raggiungimento dell'equilibrio di gestione per due esercizi consecutivi. In tal caso, la perdita di esercizio accertata viene ripartita proporzionalmente alle quote di partecipazione degli enti aderenti.
3. In caso di scioglimento, la Giunta procede alla nomina dei liquidatori con il compito di redigere il bilancio finale di liquidazione e di indicare la parte spettante a ciascun ente consorziato con riferimento alle quote di partecipazione.
4. Per le modalità di nomina e di revoca dei liquidatori e per le procedure di liquidazione si fa riferimento alle norme previste per le società per azioni di cui agli artt. 2450 e segg. del Codice Civile in quanto compatibili con il presente articolo.
5. In ogni caso, il patrimonio conseguito con mezzi finanziari propri della Sds, viene ripartito fra i singoli enti in ragione della quota di partecipazione.
6. Se il patrimonio non è frazionabile nelle corrispondenti quote spettanti a ciascun Ente, si procede mediante conguaglio finanziario.
7. I beni mobili e immobili ottenuti in dotazione, in affitto e ad altro titolo dai singoli enti consorziati, vengono restituiti ai rispettivi proprietari.
8. Il personale assegnato alla Sds cessato, viene riassorbito negli organici dei rispettivi enti di appartenenza.
9. La Sds, attraverso il Presidente, garantisce i servizi di sua competenza nelle more dello scioglimento e della riassunzione delle risorse, funzioni e servizi da parte dei singoli Enti

consorziate, per un periodo comunque non superiore ad un anno dalla determinazione dello scioglimento.

Art. 7 - Recesso

1. Il recesso dei 2/3 degli enti aderenti comporta l'automatico scioglimento della Sds. In tal caso si applicano i criteri fissati nel precedente art. 6.
2. Il recesso deve essere comunque notificato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, diretta al Presidente della Giunta, entro il 30 Giugno di ciascun anno. Il recesso diventa operante dal 1° Gennaio successivo all'espletamento della relativa procedura.
3. Tutti gli atti relativi al recesso devono essere approvati dalla Giunta della Sds.

Art. 8 - Organi consortili

1. Sono organi della Sds
 - la Giunta
 - il Presidente
 - il Direttore tecnico
 - il Collegio dei Revisori
2. La loro nomina e composizione nonché le rispettive competenze e attribuzioni sono disciplinati dallo Statuto della Sds.
3. Il funzionamento degli organi, le prerogative e le responsabilità degli amministratori sono disciplinati da apposito regolamento approvato dalla Giunta consortile.
4. Il Collegio dei revisori è composto di tre membri nominati dalla Giunta della Sds, di cui uno, su indicazione della ASL, e due, su indicazione dei Comuni della Zona.

Art. 9 - Quote di partecipazione

1. Ciascuno degli enti aderenti, nella fase di sperimentazione, partecipa al finanziamento della Sds con quote annue corrispondenti alle risorse conferite per lo svolgimento delle funzioni e dei servizi, che ciascun Ente intende esercitare attraverso la Sds.
I Comuni di Calenzano, Campi Bisenzio, Fiesole, Lastra a Signa, Scandicci, Sesto Fiorentino, Signa, Vaglia e l'Azienda Sanitaria di Firenze partecipano alle decisioni della Giunta con responsabilità rispettivamente del 51% di quota per quanto riguarda i Comuni anzidetti, e del 49% per quanto concerne l'Azienda.
La quota di partecipazione di ciascuno degli otto Comuni anzidetti, verrà ripartita in proporzione alla popolazione residente nei territori di rispettiva competenza degli stessi.

Art. 10 - Atti fondamentali della Sds

1. Gli atti fondamentali della Sds di cui è necessaria la trasmissione agli enti aderenti, sono i seguenti:
 - Piano Integrato di Salute
 - Bilanci economici di previsione pluriennale e annuale
 - Conto consuntivo
 - Relazione annuale sullo stato di salute
 - Bilancio di esercizio
 - Nomina del Direttore Tecnico
 - Contratto di servizio

Art. 11 - Informazione e vigilanza

1. I Sindaci dei Comuni della Zona Nord Ovest e/o i loro Consiglieri dagli stessi delegati hanno diritto di prendere visione e di ottenere copia dei documenti, nonchè di ottenere tutte le altre notizie ed informazioni in possesso della Sds utili all'esercizio del mandato.
2. L'informazione si attua attraverso la trasmissione agli enti consorziati dell'elenco degli atti deliberati dalla Giunta della Sds. La trasmissione di tali elenchi va effettuata dopo l'adozione da parte della Giunta ed entro la data di convocazione della successiva seduta della Giunta stessa.
3. La vigilanza è finalizzata, in modo particolare, alla verifica della corretta esecuzione, da parte della Sds, degli indirizzi formulati dagli enti aderenti.
4. La Sds rende possibile la vigilanza degli enti associati anche attraverso formali comunicazioni o consultazioni dirette.
5. Allo scopo di consentire la vigilanza da parte dei Consigli Comunali la Giunta predispone un rapporto annuale sull'andamento dell'attività della Sds.

Art. 12 - Modalità di finanziamento

1. La Sds è finanziata dall'Azienda Sanitaria di Firenze con la parte della quota capitaria corrispondente ai servizi definiti nel proprio contratto di erogazione, e dai singoli Comuni della Zona Nord Ovest con i fondi corrispondenti alle attività e ai servizi sociali dagli stessi affidati alla gestione consortile.
2. Nella fase della sperimentazione, la gestione finanziaria della Sds viene assicurata dagli enti aderenti mediante apposita contabilizzazione distinta, nel rispetto dell'equilibrio economico della gestione.
3. Nella fase della sperimentazione, il servizio di tesoreria è affidato, in via temporanea, al tesoriere di uno degli enti aderenti alla Sds individuato dalla Assemblea.
4. Viene, altresì, assicurata, da ciascuno degli enti aderenti, l'esecuzione tecnica, amministrativa e finanziaria dei contratti relativi agli investimenti in essere, relativi alle attività e ai servizi affidati alla gestione consortile.

Art. 13 - Patrimonio – Entrate

2. Il patrimonio della Sds è costituito:
 - da beni mobili e immobili derivanti da acquisti, permuta, donazioni e lasciti;
 - da attività finanziarie immobilizzate;
 - da crediti, debiti, titoli ed altri rapporti giuridici attivi e passivi suscettibili di valutazione.

Art. 14 - Organizzazione e personale

1. Ciascun ente aderente mette a disposizione della Sds, mediante assegnazione funzionale, il personale necessario ad assicurare le attività e i servizi affidati alla gestione consortile.
2. Il passaggio alle dipendenze della Sds del personale di cui al comma 1 potrà avvenire con le modalità di cui al precedente art. 5 della Convenzione.
3. Per la durata della sperimentazione, l'amministrazione dei rapporti di tale personale viene mantenuta dagli enti di appartenenza del personale stesso. Gli oneri concernenti i rapporti di lavoro di tale personale vengono contabilizzati distintamente da parte di ciascun Ente.
4. Nel rispetto dei contratti di appartenenza, la Sds potrà attivare, previa contrattazione con i soggetti titolari della contrattazione stessa, strumenti e istituti idonei ad avvicinare il trattamento economico e normativo del personale appartenente ai diversi comparti.

Art. 15 - Prevenzione e sicurezza dei lavoratori

1. Il gestore per la protezione e prevenzioni antinfortunistica dei lavoratori ottempera a tutti gli obblighi imposti dal D. Lgs. 626/94, e successive modifiche e integrazioni, e dalle norme vigenti in materia.

Art. 16 - Coperture assicurative

1. Le coperture assicurative degli immobili, degli impianti, del personale, nonché la copertura per la responsabilità civile verso terzi, per i rischi connessi alle attività e ai servizi gestiti dalla Sds, è garantita dagli enti aderenti mediante le polizze assicurative in essere con le rispettive compagnie di assicurazione, previo accordo con le stesse.

Art. 17 Partecipazione

1. In applicazione dei principi del Piano Sanitario Regionale, la Sds promuove la massima partecipazione degli utenti e dei soggetti, pubblici e privati, operanti nel proprio territorio e coinvolti, a vario titolo, nel campo dell'assistenza socio-sanitaria.
2. A tal fine, la Sds instaura costanti rapporti di collaborazione con gli organismi rappresentativi dell'utenza e dei soggetti coinvolti nel settore socio-sanitario, attraverso forme di consultazione periodica e programmata da definirsi in un apposito protocollo d'intesa, secondo le previsioni dello statuto.

Art. 18 - Controversie tra gli enti consorziati

1. Ogni controversia tra gli enti consorziati derivante dall'interpretazione e dell'esecuzione della presente Convenzione e dello Statuto, potrà essere rimessa alle determinazioni di un Collegio arbitrale, composto di tre membri, di cui due nominati da ciascuna delle parti interessate ed il terzo di comune accordo, o, in alternativa, dal foro di Firenze.

Art. 19 Entrata in vigore

1. La presente convenzione, approvata dai competenti organi degli enti contraenti, entra in vigore dopo la firma dei rappresentanti degli enti costitutivi della Sds.

Sesto Fiorentino,

F.to:

Sindaco di Calenzano

Sindaco di Campi Bisenzio

Sindaco di Fiesole

Sindaco di Lastra a Signa

Sindaco di Scandicci

Sindaco di Sesto Fiorentino

Sindaco di Signa

Sindaco di Vaglia

Direttore Generale A.S.L. 10 di Firenze
